Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Modifica degli artt. 6 e 8 e abrogazione dell'art. 9 della Legge sugli onorari dei magistrati (Adeguamenti puntuali in ambito di diritto del lavoro dei magistrati)

Presentata da: Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi per MPS-Indipendenti

Data: 26 ottobre 2026

Numero: IE903

Testo:

I magistrati tecnicamente sono considerati dipendenti dello Stato, anche se materialmente hanno uno statuto speciale. Le normative principali si annoverano nella Costituzione cantonale (p. es. autorità di nomina all'art. 36 Cost./TI) o nella legge sull'organizzazione giudiziaria (durata del mandato, ecc). Il salario e disposizioni più tecniche trovano posto nella legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 (RL 177.200).

La stessa all'art. 9 recita che nel corso dell'anno civile i magistrati hanno diritto a un *mese di vacanza*. Le modalità per la distribuzione delle vacanze sono fissate d'accordo ancora con il "Dipartimento di giustizia", per i magistrati dell'ordine civile e penale, ritenuto che abbiano luogo durante le ferie. Tale normativa sembrerebbe desueta, perché da tempo nell'uso sarebbe applicato l'art. 41 cpv. 1 LORD, il quale prevede 4 settimane da 20 anni compiuti e sino a 49 anni compiuti; 5 settimane sino a 20 anni compiuti e a contare dall'anno in cui compiono 50 anni di età e 6 settimane a contare dall'anno in cui compiono 60 anni di età. Il Consiglio della magistratura si sarebbe già espresso in tal senso esplicitamente, sollecitato a suo tempo da un magistrato. Conviene quindi completare l'art. 8 con un'ulteriore lettera relativa alle vacanze, precisando che le stesse vanno concordate con la presidenza a cui il magistrato interessato appartiene. Se l'interessato è presidente, evidentemente la concertazione va effettuata con gli altri magistrati assegnati all'ufficio/la Direzione della stessa magistratura.

Come nella giustizia federale (art. 23 Regolamento TF [RS 173.110.131], 3 cpv. 3 Regolamento TPF attività accessorie [RS 173.713.151] e art. 28 cpv. 4 Regolamento TAF [RS 173.320.1]) per i magistrati a tempo pieno si impone di introdurre la soglia massima di CHF 10'000.— annuale netta di retribuzione aggiuntiva per attività accessorie (limite oggi assente). Tale argine è senz'altro precauzionale e trasparente nei confronti di possibili abusi, siccome la somma di tutte e qualsiasi attività non deve superare i CHF 10'000.— netti annui poco importa se soggette ad autorizzazione o no. Ogni anno, nell'idea della presente iniziativa, ciascun magistrato trasmette di sua sponte il conteggio al Consiglio della magistratura delle retribuzioni ricevute nell'anno precedente. Evidentemente in tale cifra non rientrano le indennità per trasferte o di rimborso spesa (pernottamento o pasto) per attività attinenti direttamente all'attività professionale stessa (si pensi rappresentanza presso autorità federali o cantonali).

Evidentemente su tali disposizioni dovrà vigilare il Consiglio della magistratura. Non occorrono norme supplementari al riguardo, essendo già sufficiente la norma generale dell'art. 74 cpv. 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL 177.100).

Pertanto, viene proposta la seguente modifica legislativa:

Disegno di

Legge sugli onorari dei magistrati
modifica del …

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 26 ottobre 2026

decreta:

I

La Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Diritto applicabile

Art. 8 cpv. 1 lett. e (nuovo)

[1]Le norme contenute nella legge sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati indicati all'art. 1 in quanto riguardano:

a) l'orario d'ufficio, le assenze per malattie, infortunio, servizio militare e la corrisponsione dal relativo stipendio;

b) le indennità per i figli e le indennità ai superstiti;

c) l'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali;

d) le modalità di pagamento dell'onorario;

e) (nuovo) le vacanze, le quali vanno concertate con la presidenza dell'autorità a cui il magistrato appartiene.

[2]L'epoca della nomina, la durata della carica, le attribuzioni, nonché le norme disciplinari applicabili ai magistrati, sono determinate dalle leggi e dai regolamenti speciali.

~~Art. 9~~ (Abrogato)

~~Nel corso dell'anno civile i magistrati hanno diritto a un mese di vacanza. Le modalità per la distribuzione delle vacanze sono fissate d'accordo con il Dipartimento di giustizia, per i magistrati dell'ordine civile e penale, ritenuto che abbiano luogo durante le ferie.~~

Divieto di percepire altri emolumenti

Art. 6 cpv. 2 e 3 (nuovi)

[1]Gli onorari stabiliti da questa legge escludono qualsiasi altro emolumento, indennità o partecipazione non prevista da una legge.

[2](nuovo)Se il totale delle indennità, inclusi i rimborsi spese, per i magistrati a tempo pieno provenienti da attività accessorie autorizzate o non soggette ad autorizzazione supera 10 000 franchi annui netti, l'eccedenza dev'essere versata allo Stato.

[3](nuovo)Ogni magistrato entro il 30 aprile di ogni anno trasmette al Consiglio della magistratura il conteggio completo delle retribuzioni ricevute nell'anno precedente.

II

[1]La presente modifica di legge è soggetta a referendum facoltativo.

[2]Scaduti i termini di referendum, la presente modifica di legge entra immediatamente in vigore.